



COPIA

COMUNITA' MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Verbale n. 8 del 26/02/2026

Oggetto: APPROVAZIONE FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI ANNO 2026

L'anno duemilaventisei e questo di ventisei del mese di febbraio alle ore _____ nella sala delle adunanze posta nella Sede Comunitaria, il Commissario Straordinario Liquidatore Stefano Bigiotti, nominato con decreto della Regione Lazio n. T00118 del 29 luglio 2025, con i poteri della GIUNTA COMUNITARIA ha adottato la seguente deliberazione.

Partecipa il sottoscritto _____ Segretario incaricato della redazione del verbale.

Il Commissario straordinario
F.to Stefano Bigiotti

_____ il Segretario
F.to

.....
Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Il Segretario

Certificato di pubblicazione
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Montana dal 04/08/2026 per 15 giorni consecutivi.
(Art.124 comma 1 T.U.2000)
Il Segretario
F.to

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

☐ Decorsi 15 giorni dalla data di inizio pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo

☐ Perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134 comma 4 D.Lgs. 267/00^);

Il Segretario
F.to Dott.ssa Simona Magalotti

☐ PARERI ESPRESSI AI SENSI DEL D.Lgs18/08/2000

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnico contabile, nonché alla legittimità del presente provvedimento, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000

Il Responsabile del servizio finanziario

Parere di regolarità tecnica

La Giunta Comunitaria si riunisce in modalità telematica nelle forme previste dalla deliberazione del commissario straordinario assunti i poteri del Consiglio comunitario, verbale n. 7 del 29/10/2025 oggetto: regolamenti: approvazione regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali comunitari in modalità telematica (audio/videoconferenza). Si dà atto che la piattaforma telematica utilizzata permette il riconoscimento facciale e vocale e quindi l'identificazione dei partecipanti da parte del Commissario Liquidatore e del Segretario, ciascuno per le rispettive competenze; che i partecipanti alla seduta sono dotati di apparecchiature e sistemi informatici in grado di assicurare tale identificazione, percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti e intervenire nella discussione. Tutti i partecipanti dichiarano espressamente di garantire la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e che il collegamento telematico assicura qualità di collegamento da remoto sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta, si procede al suo regolare svolgimento. Il Commissario Liquidatore dichiara aperta la seduta dopo aver constatato la sussistenza del numero legale. Invita gli Assessori a trattare, discutere e definire l'argomento all'ordine del giorno.

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE Facente funzione di Giunta comunitario

DATO ATTO CHE:

- con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00118 del 29/07/2025, adottato ai sensi dell'art. 9, comma 3, della L.R. n. 4/2024, è stato nominato il Commissario Liquidatore della Comunità Montana Alta Tuscia Laziale nella persona dell'Arch. Stefano Bigiotti, con il compito di procedere alle attività di liquidazione secondo le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 447 del 12 giugno 2025, garantendo, nel contempo, la gestione ordinaria dell'Ente, fino all'adozione dei decreti istitutivi delle nuove Comunità montane;
- la D.G.R. n. 447 del 12 giugno 2025 per tabulas disciplina "l'attività di gestione ordinaria delle comunità montane", stabilendo, per il Commissario, il compito di esercizio delle "[...] funzioni dell'ente fino all'entrata in funzione delle nuove comunità montane, che coincide con la nomina dei commissari straordinari di cui all'art. 9, comma 3, legge regionale 25 marzo 2024, n. 4 [...]", ciò annumerando "[...] i poteri degli ordinari organi d'indirizzo delle comunità montane [...]";
- in base a quanto disciplinato dalla sopra citata deliberazione "[...] detti organi provvisori, nella loro azione dovranno limitarsi al perseguimento del corretto funzionamento della macchina burocratica, all'adozione degli atti necessari per la cui adozione la legge fissi termini improrogabili e dalla cui omissione potrebbe derivare un rilevante danno per l'ente, nonché, ove necessario, al ripristino della legittimità dell'azione amministrativa [...]";

Premesso che:

- l'articolo 1, commi 859 e seguenti della legge n. 145 del 2018 ha introdotto l'obbligo di un nuovo accantonamento di bilancio obbligatorio ancorato alla capacità di pagamento dei debiti commerciali propri degli enti locali denominato "accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali";
- l'articolo 1, comma 861 della legge n. 145 del 2018, come modificato dalla legge di conversione del D.L. 183/2020 (c.d. "milleproroghe"), in merito all'elaborazione degli indicatori necessari per l'eventuale elaborazione del nuovo accantonamento testualmente recita "Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare. Limitatamente all'esercizio 2021, le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860, qualora riscontrino, dalle proprie registrazioni contabili, pagamenti di fatture commerciali non comunicati alla piattaforma elettronica di cui al primo periodo del presente comma, possono elaborare gli indicatori di cui ai predetti commi 859 e 860 sulla base dei propri dati contabili, con le modalità fissate dal presente comma, includendo anche i pagamenti non comunicati, previa relativa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile."
- con l'articolo 1, comma 862 testualmente viene sancito che "entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziavano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari:
 - a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

- b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente;”

- l'articolo 1, comma 862 dispone che le misure di cui al di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864 “non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio”. Sancisce inoltre che “le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.”

- lo stesso articolo 1, comma 862 sancisce inoltre che sono oggetto di accantonamento “gli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione” e che “;

- l'articolo 1, comma 868, dispone che, a decorrere dal 2021, “le misure di cui al comma 862, lettera a), al comma 864, lettera a), e al comma 865, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860 che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture.”

Ritenuto, nel bilancio di previsione sono presenti le seguenti poste contabili:

- o Spese destinate all'acquisto di beni e servizi € 36.772.00

Atteso che dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali si acquisiscono le seguenti informazioni:

- o Stock del debito al 31/12/2024 € 4.049.86;
- o Stock del debito al 31/12/2025 € 3.215.90;
- o Fatture pervenute nel corso dell'esercizio 2025 €. 45.339.99;
- o Indicatore di ritardo dei pagamenti anno 2024 17 gg

Rilevato che:

- o l'ente ha rispettato l'obbligo di contenimento dello stock del debito dall'esercizio 2024 all'esercizio 2025;
- o l'ente ha un indicatore di ritardo sui pagamenti pari a 17 giorni;

Rilevato pertanto che:

- o le spese destinate all'acquisto di beni e servizi nette presenti oggi nel bilancio di previsione 2026 sono pari ad €. 36.772.00;
- o la percentuale di accantonamento è pari al 2 % delle spese destinate all'acquisto di beni e servizi nette;
- o alla luce delle informazioni esposte il primo accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali per l'annualità 2026 è pari ad € 735.44;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011 e succ. modd. e integrazioni;

Vista la L. 145/2018;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa ivi in toto richiamate,

1. **Di quantificare** in € 735.44 l'accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali per l'annualità 2026;
2. **Di iscrivere** nel redigendo bilancio di previsione 2026 e precisamente al cap. 1.01.51.115-1 la somma di € 735.44.
3. **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.